



STATUTO

UNIVERSITA' AGRARIA

COMUNE DI VALMONTONE

PROVINCIA DI ROMA

LEGGE 20 NOVEMBRE 2017 N.168 SUI DOMINI COLLETTIVI;

Approvato con Deliberazione di Consiglio n.10 del 10.09.2019 e
modificato con Delibera di Assemblea n. 2 del 29 aprile 2025;

TITOLO I°
PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO
CAPO I°
LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO

Art. 1 - La Comunità

1. L'ordinamento giuridico autonomo dell'Ente, ai sensi dell'art. 59 del R.D. 332/1928 e 3 comma 1 lettera "b" della L.97/1994, garantisce ai cittadini utenti residenti nel Comune di Valmontone l'effettiva partecipazione all'attività amministrativa dell'Università Agraria di Valmontone per la gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva.
2. Nella cura degli interessi della popolazione utente amministrata, gli organi dell'Ente assicurano la promozione in senso generale dei valori paesaggistici, ambientali, culturali, sociali, economici, nonché di quelli che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizionali, operando affinché esso conservi nel processo di sviluppo e rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che lo compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità utente valmontonese, gli organi dell'Università Agraria curano, tutelano ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono tutte le iniziative necessarie per renderle fruibili dai cittadini utenti, anche per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
4. La comunità utente titolare dei diritti esprime attraverso gli organi elettivi che la rappresentano le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dal presente Statuto e dalla Legge; le scelte con le quali cura i propri interessi fondamentali; gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni con cui persegue i propri fini.

Art. 2 - Natura giuridica ed autonomia statutaria

L'Università Agraria di Valmontone è persona giuridica di diritto privato con autonomia statutaria ai sensi della Legge 20 novembre 2017 N. 168 sui domini collettivi. Di tale autonomia si avvale per la formazione del presente Statuto e dei propri Regolamenti.

Art. 3 – Lo Statuto

1. Lo Statuto, liberamente formato dagli organi elettivi, costituisce la fonte normativa che determina l'ordinamento generale dell'Amministrazione e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti, secondo il principio della legalità e della trasparenza.
2. Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti conformati alle leggi attinenti.
3. La conoscenza dello Statuto e dei Regolamenti da parte dei cittadini utenti sarà curata nelle forme previste dal successivo titolo III.

CAPO II°
L'UNIVERSITA' AGRARIA di VALMONTONE

Art. 4 – Il Ruolo

1. L'Università Agraria di Valmontone (U.A.) svolge la propria funzione perseguendo le finalità stabilite dal presente Statuto ed i principi generali dell'ordinamento. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione per soddisfarli.
2. L'Università Agraria di Valmontone (U.A.) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità e pari opportunità ai cittadini e per tutelare i diritti fondamentali ispirando la propria azione a principi di equità, solidarietà e sussidiarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
3. L'Università Agraria di Valmontone (U.A.) può partecipare a forme di collaborazione e cooperazione con enti pubblici e/o privati, sia per l'esercizio associato di funzioni e servizi, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza ed efficacia nelle gestioni, sia per ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate, da parte del maggior numero possibile di cittadini, sia per rendere economico e perequato l'eventuale concorso finanziario richiesto per usufruire delle stesse realizzazioni.
4. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti pubblici e/o privati compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni economiche, territoriali e sociali omologhe, integrando la loro azione attraverso il confronto dei rispettivi programmi, rendendo armonioso il processo complessivo di sviluppo.
5. Promuove la realizzazione di livelli occupazionali, coopera con le altre realtà locali per promuovere l'occupazione in ambito agricolo.

Art. 5 – Le funzioni

1. L'Università Agraria è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi della comunità utente valmontonese per quanto concerne il patrimonio collettivo affidato alla sua gestione.
2. L'Università Agraria cura gli interessi agricoli, zootecnici e di conservazione dei valori ambientali e naturalistici dell'intero proprio territorio. In particolare rappresenta la totalità dei cittadini residenti nel Comune di Valmontone in materia di esercizio e tutela dei diritti di usi civici soggetti alla Legge 16 Giugno 1927, n. 1766 e del R.D. 26 Febbraio 1928, n. 332. e di proprietà collettiva dell'ente, quindi sui beni oggetto di proprietà collettiva ai sensi della Legge 168/2017.
3. Nell'ambito delle proprie competenze può organizzare corsi formativi per agricoltori, cura la lavorazione, la valorizzazione e la conservazione del proprio patrimonio, lavorando direttamente e promuovendo l'adozione delle moderne tecniche di coltivazione e rinnovamento anche ai fini dello sviluppo dell'occupazione e dell'imprenditoria locale e per la utilizzazione anche turistica del patrimonio dell'ente. Non persegue fini di lucro, ma, reinveste gli utili derivanti da qualsiasi attività per il miglioramento del proprio patrimonio e della vita sociale della Comunità.
4. L'Università Agraria è direttamente interessata alla difesa del suolo, alla regolazione dei corsi

d'acqua e per tale materia può partecipare in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, sulla base di specifici programmi, alle attività connesse.

Art. 6 – Gli associati

1. Solo in fase di prima applicazione del presente statuto sono considerati associati, con diritto al voto, tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Valmontone per gli organi amministrativi dell'ente:
 - a) I cittadini italiani maggiorenni residenti stabilmente dalla nascita nel Comune di Valmontone;
 - b) I cittadini italiani maggiorenni che hanno trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Valmontone da almeno 5 anni;
 - c) I cittadini italiani maggiorenni che abbiano contratto matrimonio con i cittadini italiani residenti nel Comune da almeno 3 anni.
 - d) Non possono essere iscritti nella lista degli associati e se iscritti, decadono, gli amministratori dichiarati colpevoli di *mala gestio* di danaro dell'ente con sentenza di primo grado.
2. La qualifica di associato si perde:
 - a) quando non si ha più la residenza anagrafica nel Comune di Valmontone;
 - b) per il mancato pagamento dei corrispettivi dovuti all'ente, riguardanti sia i canoni annuali che i contributi della manutenzione stradale;
 - c) A seguito di condanna definitiva per danneggiamento del patrimonio dell'ente o per l'uso del patrimonio in modo difforme dalle prescrizioni statutarie e regolamentari.
3. Successivamente gli associati con diritto al voto sono tutti gli utenti iscritti nei ruoli dell'Ente più i nuovi associati che faranno richiesta di iscrizione. L'iscrizione dei nuovi associati avviene su domanda da parte degli interessati che abbiano i requisiti previsti nel presente articolo. La domanda di iscrizione può essere presentata in qualsiasi giorno dell'anno. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda il Consiglio deve deliberare sulla sua approvazione ovvero sul diniego della stessa, dandone notizia all'interessato.
4. La cancellazione dalla lista degli associati avviene:
 - 1) per effetto della perdita del requisito di cui alla lettera a) del precedente comma;
 - 2) con Deliberazione adottata dal Consiglio di Amministrazione nel caso previsto dalle lettere b) e c) del precedente comma.

Art. 7 - L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Ente deve essere uniformata ai principi di partecipazione, imparzialità e trasparenza delle decisioni e degli atti.
2. Tale attività viene regolata da apposite norme del presente Statuto e da specifici regolamenti.

Art. 8 – Caratteristiche costitutive

I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito all'Ente definiscono l'ambito territoriale sul quale l'ente esercita le sue funzioni.

Art. 9 - Sede

La Sede dell'Ente è sita nel territorio del Comune di Valmontone, ora in Vicolo S. Andrea n.7.

CAPO III° AUTONOMIA STATUTARIA

Art. 10 –Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto e i regolamenti costituiscono atti fondamentali dell'Ente e sono formati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea, alla quale spetta la competenza esclusiva di modificarli od abrogarli;
2. La potestà regolamentare è esercitata ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali;
3. I Regolamenti e le delibere che li approvano sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'Ente, ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. Di tutti gli atti pubblicati verrà data notizia sul sito web dell'Ente.

TITOLO II° ELEZIONI ED ORGANI ELETTIVI CAPO I° ORDINAMENTO

Art. 11 – Norme generali

L'ASSEMBLEA E/O CORPO ELETTORALE

In Fase di prima applicazione del presente statuto l'Assemblea o Corpo elettorale è composta da tutti gli iscritti nella lista elettorale del Comune di Valmontone ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione.

La convocazione, con gli argomenti da trattare, avviene mediante affissione di pubblico manifesto da affiggersi nelle vie e piazze principali della città.

L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita e può deliberare, quando siano presenti la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione però, trascorsa un'ora dalla prima, può validamente deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è titolare del potere di autonormazione previsto dall'art. 1 comma 1 lettera "b" della L.168/2017 e può deliberare sui seguenti argomenti:

Statuto dell'ente e sue modificazioni;

- Approvazione del bilancio d'esercizio;

1. Sono organi dell'Università Agraria di Valmontone;
 - a- L'Assemblea o Corpo elettorale;
 - b- Il Consiglio di Amministrazione;
 - c- Il Presidente.
2. Gli organi amministrativi di cui al precedente comma, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, svolgono le funzioni rispettivamente ad essi attribuite dal presente Statuto.
3. La Legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva della comunità utente.

Art. 12 -Elezioni

1. In fase di prima applicazione del presente statuto alle elezioni del Consiglio di Amministrazione provvede l'Assemblea o Corpo elettorale composta da tutti gli iscritti nella lista elettorale del Comune di Valmontone appositamente convocati. Successivamente l'assemblea o corpo elettorale è composto da tutti gli iscritti nei ruoli dell'Ente più i nuovi associati che presenteranno domanda di iscrizione come previsto dall'art.6. Le elezioni sono indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il mese di gennaio del quinto anno di durata della consiliatura. Le elezioni si dovranno svolgere alla scadenza naturale del mandato, dello stesso quinto anno, in un giorno festivo dalle ore 08,00 alle ore 22,00. Lo sfoglio dovrà avvenire subito dopo la chiusura delle urne in seduta pubblica.
2. Le elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione dell'ente e del collegio dei Probiviri, si svolgono nella stessa tornata elettorale. Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione si svolgono, su una o più liste elettorali contestualmente all'elezione del Presidente.
3. L'elezione del collegio dei Probiviri, si svolgerà su unica lista elettorale comprendente un numero massimo di dodici candidati, risulteranno eletti i primi tre candidati che sommeranno il maggior numero di voti.
4. A ciascuna candidatura alla carica di Presidente è collegata una lista di candidati alla carica di consigliere, comprendente un numero di candidati non superiore al numero di 12 consiglieri. Il modulo di presentazione del candidato Presidente e della lista dei candidati consiglieri, contrassegnato da un "motto" o da un "nominativo" deve essere corredato da non meno di 50 e non oltre 65 firme di elettori iscritti nella lista elettorale del Comune di Valmontone, pena l'inammissibilità della lista, e con un numero di candidati minimo di 8 e massimo di 12, pena l'inammissibilità della lista. Le firme devono essere autenticate da un notaio o nelle altre forme di legge. Le liste sono sottoscritte da 2 presentatori con le modalità di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma dell'art. 28 del DPR n. 570 del 16 maggio 1960 e s.m.i.; la modulistica per tutto ciò che riguarda le elezioni è fornita dalle segreteria dell'ente. Le liste corredate da un programma devono essere presentate al protocollo dell'ente entro le ore 12,00 del 5° sabato antecedente la data delle elezioni, unitamente alla dichiarazione d'accettazione della candidatura autenticata ai sensi di legge.
5. In fase di prima applicazione del presente statuto sono eleggibili a consiglieri e/o a presidente dell'ente tutti gli iscritti nella lista elettorale del Comune di Valmontone da almeno 5 anni.

Successivamente sono eleggibili a consiglieri e/o presidente tutti gli iscritti nei ruoli dell'Ente più i nuovi associati.

6. Nella scheda deve essere indicato il candidato alla carica di Presidente. Ciascun elettore ha diritto di votare un solo candidato alla carica di Presidente, apponendo sul nominativo un segno di croce. Può altresì esprimere 1 voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente prescelto, apponendo una croce sul nominativo nell'apposita riga stampata con i nominativi dei candidati consiglieri, sotto il nome del Presidente.
7. E' proclamato Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede al turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il pari risultato in voti, da effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
8. A ciascuna lista alla carica di consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.
9. Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti 8 seggi assegnati al Consiglio. I restanti 4 seggi sono ripartiti fra le altre liste proporzionalmente ai voti rispettivamente ottenuti.
10. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dai voti di preferenza. A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di Presidente della lista medesima.
11. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a Presidente collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 10 per cento degli elettori iscritti nella lista elettorale del Comune di Valmontone.
12. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione sarà ritenuta nulla.
13. In caso di decesso di un candidato alla carica di Presidente, intervenuta dopo la presentazione delle liste e prima del giorno fissato per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni che non può superare il termine di sessanta giorni. In questo caso si procede all'integrale rinnovo del procedimento di presentazione delle candidature. Il rinvio è disposto dal Presidente uscente dell'ente, o da chi ne fa le veci, che ne dà notizia con manifesto da pubblicare alla cittadinanza. In caso di rinvio delle elezioni la nuova data è fissata dal Consiglio in carica.
14. In caso di dimissioni il consigliere viene surrogato dal primo dei non eletti nella lista di appartenenza che segue nell'elenco riportato nel verbale delle elezioni.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e quelli seguenti, si deve fare riferimento alle vigenti norme.

Art. 13 – Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 12 (dodici) componenti oltre il Presidente. Le elezioni sono organizzate dall'U.A. di Valmontone. Il Direttore dell'Ente è il responsabile degli adempimenti preparatori alle consultazioni elettorali
2. Le spese relative alle elezioni saranno imputate in apposito capitolo di uscita del Bilancio dell'Ente.
3. Gli scrutatori, il presidente ed il segretario dei seggi verranno scelti fra gli aventi diritto al voto che rivolgeranno domanda di disponibilità all'Amministrazione.
4. In fase di applicazione del presente statuto hanno diritto al voto e possono essere eletti a Presidente e in seno al Consiglio di Amministrazione, tutti i cittadini di Valmontone iscritti

nell'apposita lista elettorale del Comune di Valmontone. Successivamente hanno diritto al voto e possono essere eletti inseno tutti gli iscritti nei ruoli dell'Ente e i nuovi associati che faranno richiesta di iscrizione. Non sono candidabili né eleggibili alla carica di Consigliere, Presidente e a Probiviri dell'U.A di Valmontone:

- a. gli amministratori del Comune di Valmontone;
- b. il Presidente, gli amministratori regionali e della Città metropolitana di Roma;
- c. coloro che siano in debito o in lite verso l'ente;
- d. il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi per fatti che riguardano l'amministrazione dell'ente;

Art. 14 – Il Collegio dei Probiviri

I Probiviri sono persone che, per particolare autorità morale, sono investite di poteri giudicanti e arbitrali sull'andamento dell'Ente, sugli eventuali contrasti interni, sui rapporti con altri enti esimili.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto nella stessa "tornata elettorale" in cui si elegge il Consiglio. Qualsiasi Utente può candidarsi all'elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche amministrative o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio per violazione dello Statuto e dei Regolamenti. Non si può comunque essere eletto alla carica di Probiviro se non si sono compiuti 40 anni e quando sussistano le condizioni di incompatibilità e/o di ineleggibilità previste al precedente art. 13 del presente statuto.

Altresì è ineleggibile chi è stato eletto consecutivamente per 2 volte.

Le candidature devono essere presentate su apposito modulo entro le ore 12,00 del 5° sabato antecedente le elezioni e vengono raggruppate in una unica lista. Si può esprimere una unica preferenza e vengono eletti i primi 3 candidati che hanno preso il maggior numero di voti.

Il Collegio dei Probiviri, dura in carica per cinque anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente con potere di rappresentanza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri non deve avere rapporti di parentela entro il secondo grado civile con i componenti del Consiglio di amministrazione.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei componenti il Consiglio e degli Utenti, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Utenti, ovvero tra questi e gli organi sociali, ovvero tra Utenti e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all'Assemblea degli Utenti .

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

CAPO II°

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 15 - Ruolo del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della comunità utente valmontonese dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio entro 20 giorni dalla data di avvenuta elezione, verificare le condizioni di eleggibilità e/o incompatibilità degli eletti.
3. Le attribuzioni generali del Consiglio sono esercitate nelle forme previste dal presente Statuto.
4. Il Consiglio è composto da 12 consiglieri, 8 di maggioranza, 4 di minoranza, più il Presidente e dura in carica 5 anni. Il Consiglio resta in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla proclamazione dei nuovi eletti.

Art. 16 -Competenze.

1. Oltre a quanto riportato in precedenza il Consiglio di Amministrazione ha competenza anche riguardo i seguenti atti:
 - a. Predisporre lo Statuto e i Regolamenti con le relative modificazioni da sottoporre all'Assemblea per la definitiva approvazione;
 - b. piani finanziari, programmi di opere, preventivo economico annuale e le relative variazioni, ed il bilancio di esercizio;
 - c. disciplina dello stato giuridico ed economico del personale, dotazioni organiche e relative variazioni, anche facendo ricorso a prestazioni di "lavoro accessorio";
 - d. convenzioni e costituzione di forme associative e loro modificazioni;
 - e. assunzione diretta di servizi, costituzione di aziende, concessione dei servizi, partecipazione a società di capitale, affidamento di attività e servizi, costituzione di unioni fra Università Agrarie per la gestione di servizi di comune interesse;
 - f. contrattazione di mutui, spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, locazioni di immobili, somministrazione e fornitura di beni e servizi;
 - g. acquisti, alienazioni e permutazioni immobiliari;
 - h. appalti;
 - i. l'ammissione delle richieste di iscrizione nelle liste elettorali.
2. Le modifiche al presente Statuto non possono essere apportate da altro Organo che non sia l'Assemblea degli associati.

Art. 17 - Prerogative e compiti dei Consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione all'esito delle operazioni di voto.

2. I consiglieri rappresentano la comunità utente ed esercitano le loro funzioni con piena libertà di voto e di opinione. Sono responsabili dei provvedimenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione.
3. Ogni Consigliere con la procedura stabilita dal Regolamento ha diritto di esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, presentando all'esame dello stesso interrogazioni, mozioni e risoluzioni.
4. Ogni Consigliere con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto sulle informazioni ricevute, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente, sono presentate al protocollo dell'ente direttamente dall'interessato e non sono revocabili. Il Consiglio nella prima adunanza utile provvederà alla surroga del Consigliere dimissionario, con la nomina del primo dei non eletti. In caso di dimissioni presentate contemporaneamente della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio ed il Presidente decadono e verrà immediatamente convocata l'Assemblea degli utenti per eleggere un nuovo Consiglio di Amministrazione che deve avvenire nei successivi 90 giorni. Durante tale periodo l'ente viene retto dal Consigliere Anziano del Consiglio di Amministrazione uscente.
7. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio di Amministrazione continuano ad esercitare gli eventuali incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.
8. I Consiglieri che non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione mediante adozione di specifico atto deliberativo.

Art. 18 - Norme generali di funzionamento

Le norme generali di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono così stabilite:

- a. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'ente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente;
- b. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente con avvisi scritti, da far pervenire all'indirizzo comunicato dal consigliere, anche *on line*, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, e comunque nelle altre forme previste dalla legge. Quando non venga raggiunto il numero legale, la riunione del Consiglio si svolgerà in seconda convocazione il giorno successivo e, purché siano presenti almeno 6 consiglieri. L'avviso per le sedute ordinarie deve pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata;
- c. Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'urgenza, quando vi siano impellenti motivi indilazionabili, nel qual caso, l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare deve pervenire ai consiglieri 24 ore prima della data fissata per la seduta;
- d. La convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere richiesta con atto formale sottoscritto da almeno 6 consiglieri. Il tal caso Presidente provvede alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta;

- e. Ogni deliberazione s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza dei voti. Le votazioni sono effettuate di norma con voto palese;
- f. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche fatta eccezione che per quelle in cui debbono essere trattati argomenti di natura personale di alcuno per la qual ragione non è opportuno che il pubblico ne venga a conoscenza.

CAPO III° IL PRESIDENTE

Art. 19 – Ruolo, funzioni e durata.

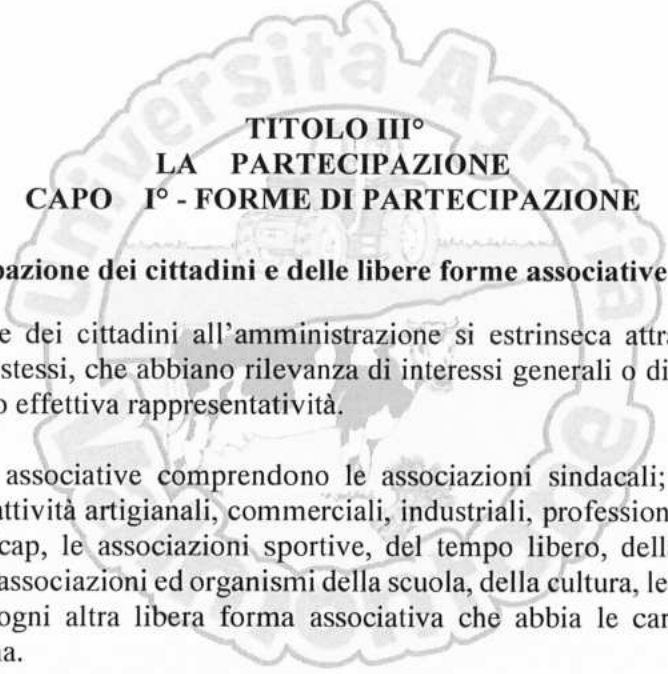
1. Il Presidente del C.d.A. rappresenta l'Ente e la comunità degli utenti nei rapporti esterni con gli enti pubblici e/o privati, con altre amministrazioni in materia di gestione dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva ad essa riferita. Il Presidente e il Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di cinque anni e possono essere rieletti. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno.
2. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Amministrazione. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. Il Presidente è l'interprete ufficiale degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con la collaborazione del Direttore.
4. Il Presidente è garante del rispetto della Legge, dell'attuazione dello Statuto. Al medesimo spetta un'indennità nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza che verrà stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ad entrambi spettano inoltre il rimborso delle spese sostenute, se dettagliatamente documentate e comprovate.
5. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente il vice presidente lo sostituisce fino alla nuova tornata elettorale.
6. In caso di morte, dimissioni volontarie o trasferimento della residenza del Presidente, le sue funzioni vengono svolte dal vice Presidente, o in caso non nominato, dal consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze (voti lista + preferenze), per un periodo massimo di sei mesi. Entro il decimo giorno passato questo termine deve convocare il consiglio per l'indizione di una nuova tornata elettorale. In caso di inerzia, nei successivi ulteriori 10 giorni. Trascorso inutilmente anche il predetto termine, il consiglio è sciolto. Il segretario (Direttore) dell'ente in questo caso, nei successivi 30 giorni, deve convocare una nuova tornata elettorale.

Art. 20 - Rappresentanza e coordinamento

1. Il Presidente rappresenta l'Università Agraria di Valmontone in tutti gli atti e nelle procedure di rilevanza esterna e può stare in giudizio nei procedimenti giurisdizionali, giudiziari ed amministrativi come attore o convenuto. Coordina l'attività dell'Amministrazione ed impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sulla gestione amministrativa.

Art. 21 - Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio; sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento in tutte le funzioni a Lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio di Amministrazione al proprio interno delega l'esercizio del potere temporaneamente e tutte le funzioni ad uno o più consiglieri.



TITOLO III° LA PARTECIPAZIONE CAPO I° - FORME DI PARTECIPAZIONE

Art. 22 - La partecipazione dei cittadini e delle libere forme associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione si estrinseca attraverso le libere forme associative degli stessi, che abbiano rilevanza di interessi generali o diffusi, o direttamente in relazione alla loro effettiva rappresentatività.
2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali; quelle agricole, degli esercenti arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali, di volontariato e di protezione handicap, le associazioni sportive, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, le associazioni di giovani e di anziani ed ogni altra libera forma associativa che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.
3. La partecipazione si estrinseca attraverso la presentazione di proposte, istanze, petizioni al Presidente che le istruisce e le presenta al Consiglio per i Provvedimenti di competenza che debbono essere adottati entro trenta giorni dalla loro presentazione.
In caso di risposta negativa, la stessa dovrà essere comunicata ai richiedenti nei successivi 20 giorni dalla adozione.
4. La partecipazione di singoli cittadini si esercita egualmente attraverso istanze, petizioni e proposte che egualmente saranno presentate dal Presidente al Consiglio per le decisioni relative, da adottarsi con le medesime modalità.

Art. 23 - La consultazione dei cittadini utenti.

1. Il Consiglio di Amministrazione, per propria iniziativa, può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini utenti e/o di particolari categorie, quando si debbono adottare deliberazioni che rivestono rilevante interesse collettivo.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee delle quali gli utenti stessi si esprimono nelle forme più idonee le loro opinioni o proposte, sia con l'invio di questionari, nei quali venga richiesto, con semplicità e chiarezza, l'espressione di pareri, opinioni e proposte, da restituire con le modalità e nel termine in detti questionari indicati. Le dette consultazioni possono essere fatte anche online.

CAPO II° - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 24 - La partecipazione dei cittadini

1. La partecipazione degli interessati all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite da apposito regolamento.
2. L'Amministrazione ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.
3. L'Ente determina di norma, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi e dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che sarà pubblicata sul sito per assicurarne la conoscenza da parte dei cittadini.

Art. 25 - Responsabilità del procedimento

1. Tutti gli atti adottati dall'Amministrazione, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con la indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

CAPO III° - L'AZIONE POPOLARE

Art. 26 - L'azione sostitutiva

1. Ciascun utente elettore ha il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano all'Amministrazione innanzi alle giurisdizioni competenti, laddove l'Ente non si attivi per la difesa dell'interesse legittimo dell'Ente.
2. L'Ente, avuta notizia dell'Azione Popolare intrapresa dal cittadino utente, è tenuto a verificare se sussistano motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge, verificando che l'attore non abbia interesse diretto alla vertenza. Nel caso decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'Azione Popolare, adottati gli opportuni atti, ne dà comunicazione all'interessato. In caso contrario, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo.

CAPO IV° - IL DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO UTENTE

Art. 27 - Pubblicità degli atti e delle informazioni

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione sono portati a conoscenza degli associati mediante inserimento degli stessi sul sito web dell'Ente ed affissione nella bacheca presente presso la

sede del medesimo, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2. Il diritto dei cittadini utenti all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande e progetti che comunque li riguardino è garantito dalle modalità stabilite dal Regolamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione assicura ai cittadini utenti il diritto di accedere alle informazioni alle quali lo stesso è in possesso, relative all'attività da esso svolta. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.
4. Le deliberazioni adottate dagli Organi Amministrativi dell'Ente vengono pubblicate all'albo dell'Ente per un periodo di 15 giorni. In caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con votazione separata, facendone menzione nel corpo delle deliberazioni stesse. Gli altri atti amministrativi vengono pubblicati per un periodo variabile e a seconda della loro natura.

Art. 28 - Il diritto di accesso agli atti ed alle strutture dell'Ente.

1. Il diritto di accesso agli atti è assicurato, con le modalità stabilite dal Regolamento, in generale a tutti i cittadini utenti, singoli ed associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal Regolamento, e può essere temporaneamente escluso per effetto di dichiarazione del Presidente, che ne vieta con motivazione esplicita l'esibizione, quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti amministrativi effettuata nelle forme previste dal Regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.
4. Il diritto di rilascio di copie di atti è subordinato al rimborso anticipato del solo costo di riproduzione.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, è assicurato l'accesso, con le modalità stabilite dal Regolamento, alle strutture ed agli uffici dell'Ente.

TITOLO IV°
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE
CAPO I° - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 29 - Ordinamento degli uffici e del lavoro.

1. Gli uffici sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obbiettivi l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale, preposto per il conseguimento di tali obiettivi, opera con professionalità e responsabilità al servizio esclusivo dei cittadini e dell'Amministrazione. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i responsabili dei servizi, coordinati dal Direttore, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'Amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità ed economia.
2. L'ordinamento degli uffici è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile. Il Regolamento fissa i criteri organizzativi, determina la dotazione organica, definisce e prevede le modalità di assegnazione del personale.
3. La responsabilità dei dipendenti dell'Ente è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla Legge e dai Regolamenti ed individuata rispetto agli obblighi di servizio. Si estende ad ogni atto e fatto compiuti quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio delle sue funzioni superi i limiti di queste.
4. All'attuazione di quanto stabilito dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal Regolamento.

CAPO II°
IL DIRETTORE

Art. 30 - Ruolo e funzioni

1. Il Direttore dell'ente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente in persona di sua fiducia che sia in possesso dei requisiti che verranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
2. La nomina ha durata pari a quella del Consiglio. Il Direttore cessa dall'incarico con la cessazione del mandato del presidente continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo Direttore. La nomina é disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Presidente, decorsi i quali il Direttore è confermato. Il Direttore può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, per violazione dei propri doveri.
3. La delibera di nomina fissa altresì il compenso spettante al Direttore, oltre al rimborso delle spese sostenute per viaggi e missioni per conto dell'Ente. Egli, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende all'esercizio delle funzioni dei dipendenti dei quali coordina l'attività, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione nel perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi espressi dagli organi rappresentativi.
4. Il Direttore svolge la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione e provvede all'istruttoria delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

5. Il Direttore assicura l'attuazione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente, disponendone l'esecuzione sollecita.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, esprimendo se richiesto il suo parere in merito alla legittimità di proposte, procedure e questioni sollevate durante tali riunioni. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
7. Il Direttore è responsabile della verifica della documentazione atta a dimostrare il diritto al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori, per finalità connesse al loro mandato.
8. Esercita, oltre quelle previste dai precedenti commi, le altre funzioni stabilite dal Regolamento.

Art. 31 – Scritture contabili

1. Per la rilevazione dei fatti di gestione, l'ente tiene i libri obbligatori previsti dalle disposizioni del codice civile attenendosi, per quanto riguarda la tenuta e la conservazione dei medesimi, agli articoli dello stesso.



TITOLO V° I SERVIZI DI INTERESSE DEGLI UTENTI CAPO I° - SERVIZI PER GLI UTENTI

Art. 32 - I servizi per gli utenti

L'Ente nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi per gli utenti che abbiano per oggetto la realizzazione di fini sociali, economici e civili. Tali servizi possono essere gestiti in economia, in concessione a terzi, a mezzo di azienda speciale, a mezzo di istituzione, a mezzo di società di capitali. I criteri per la gestione dei servizi predetti verranno definiti in apposito Regolamento.

TITOLO VI° FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI CAPO I° - CONVENZIONI E CONSORZI

Art. 33 - Convenzioni e consorzi.

1. L'Amministrazione, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica, per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni e servizi, può stipulare apposite convenzioni con altri enti omologhi, ovvero con enti pubblici e privati.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti, che assumendo la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti, procedure e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Per la gestione associata di uno o più servizi, l'Amministrazione può altresì costituire un Consorzio tra Enti omologhi, ovvero Unioni gestionali secondo le norme previste in apposito regolamento.

CAPO II° ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 34 - Accordi di programma.

1. L'Ente può concludere appositi accordi per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi, che per la loro realizzazione richiedano l'azione integrata di altri Enti, pubblici e/o privati.

TITOLO VII° GESTIONE ECONOMICA E FINANZIARIA, LA CONTABILITA' CAPO I - LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE

ARTICOLO 35- La gestione finanziaria e di bilancio.

1. La programmazione delle attività dell'Amministrazione è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. L'atto attraverso il quale essa viene definita è il Bilancio d'esercizio annuale.
2. L'esercizio finanziario dell'Ente coincide con l'anno solare, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico -finanziario.
3. Il preventivo economico annuale, le sue variazioni e il bilancio di esercizio, redatto ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del Codice Civile sono deliberati dal Consiglio di amministrazione in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
4. L'Amministrazione attiva tutte le procedure previste da Leggi ordinarie e speciali, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento dell'Ente.
5. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio, non destinate specificatamente ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimento, secondo le priorità stabilite con specifiche deliberazioni.

CAPO II° - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

ARTICOLO 36 - Organo di controllo.

1. L'organo di controllo può essere monocratico o collegiale fino a tre membri effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge dal Consiglio di amministrazione su proposta del Presidente del C.d.A. I componenti devono essere scelti tra le categorie professionali previste per il ruolo e devono essere indipendenti dall'ente.
2. L'organo dura in carica cinque anni quanto l'organo di amministrazione.
3. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercita il controllo sulla gestione dell'Azienda verifica la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;

Qualora non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti l'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ed in particolare:

- a) Vigila sulla regolarità delle scritture contabili;
 - b) Esamina il preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.
4. All'organo di controllo spetta un emolumento che viene determinato dal Consiglio di

Amministrazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nei casi obbligatori previsti dalla legge l'Ente sarà tenuto comunque a nominare anche un revisore legale dei conti o una società di revisione legale.

CAPO III° - LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 37 – la gestione del patrimonio

1. Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze, sovrintendono all'attività di conservazione e gestione del patrimonio dell'Ente, assicurando tramite il Direttore la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili e del loro costante aggiornamento con tutte le variazioni intervenute per atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni intervenute nel corso di ciascun esercizio.
2. Il Regolamento di Contabilità stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari, e quanto altro necessario per il corretto andamento della gestione contabile nel rispetto di apposito Regolamento.
3. I beni patrimoniali non possono essere concessi in comodato, salvo eventuali deroghe documentate da motivi di pubblico interesse, previa deliberazione del Consiglio.
4. I beni patrimoniali dell'Ente di cui all'art.3 della Legge 20.11.2017 n.168, sono sottoposti a tutte le norme e vincoli della predetta Legge.

CAPO IV° - APPALTI E CONTRATTI

Art. 38 – Procedure negoziali.

1. L'Amministrazione provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività, con l'osservanza di principi di economicità, efficacia e trasparenza e delle procedure stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal proprio Regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia, ed i motivi che ne sono alla base.
 - d) Capitolati d'appalto;
 - e) Computo metrico estimativo redatto da un tecnico nominato dall'Ente;
3. L'Amministrazione si attiene, ove necessario, alle procedure previste con apposito regolamento;
4. Quando i lavori non siano superiori ad € 10.00,00 possono prevedersi anche sistemi di affidamento diretto a ditte di fiducia e cooperative formate da cittadini utenti, individuate sulla base di un elenco interno redatto dall'Amministrazione con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V° - LA RESPONSABILITA'

Art. 39 – La responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale dell'Ente si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità previste dal Codice Penale e Civile.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro o sia incaricato della gestione di beni dell'Amministrazione dei Beni di Uso Civico, nonché coloro partecipino agli incarichi attribuiti a detti agenti, sono tenuti a rendere il conto della gestione.
3. per quanto riguarda la disciplina della responsabilità si fa riferimento alle norme vigenti in materia applicabili agli enti con analoga personalità giuridica.

CAPO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 - Norme transitorie e finali.

1. Le norme contenute nei Regolamenti non possono essere in contrasto con lo Statuto.
2. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dall'Assemblea.
3. I terreni di uso civico costituenti il patrimonio dell'Ente, sono aperti all'uso di tutti i cittadini, in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.1766/1927, e della Legge 20.11.2017 n.168. Le condizioni di accesso al godimento dei beni e le modalità del godimento medesimo saranno stabilite da apposito Regolamento.
4. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è affisso presso la sede dell'ente per 30 giorni consecutivi.
2. Il presente Statuto entra in vigore dopo il trentesimo giorno successivo alla sua Pubblicazione.
3. Il Presidente promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte di tutti i cittadini di Valmontone.
4. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente dell'Ente provvederà entro 90 giorni all'indizione delle consultazioni elettorali ai sensi dell'articolo 12 del presente Statuto. Gli attuali organi amministrativi rimarranno in carica sino all'insediamento dei nuovi organi.

PUBBLICATO ALL'ALBO DELL'ENTE DAL 12-9-2019 AL 12-10-2019

ENTRA IN VIGORE IL 13-10-2019

